SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 agosto 2007, n. **139.**

Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo 34 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 1-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47;

Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e dei Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;

Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;

Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, le indicazioni relative a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Considerata la necessità di verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio 2007;

Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato, ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 20 agosto 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:

Art. 1.

Adempimento dell'obbligo di istruzione

1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.

2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.

4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.

Art. 2.

Acquisizione di saperi e competenze

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste.

2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricoli

dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonché dell'utilizzazione della quota di flessibilità oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

3. Le modalità di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.

Art. 3.

Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative.

2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.

3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.

Art. 4.

Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.

2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 5.

Linee guida

1. Con apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione all'attuazione sperimentale delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero della pubblica istruzione si avvale della assistenza dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale per la valutazione dei sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 2.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 agosto 2007

Il Ministro: FIORONI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171

ALLEGATO

DOCUMENTO TECNICO

Il contesto e il metodo.

Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che:

l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;

si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità;

gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.

Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

In questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:

l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai *curricoli* relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni.

I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), contenuti nell'allegato 1). Essi costituiscono «il tessuto» per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.

I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) (1). La competenza digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.

---

(1) Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:

«Conoscenze»: indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

«Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);

«Competenze»: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

Le competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato che si può conseguire — all'interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento — attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.

L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l'innovazione metodologica e didattica; offre la possibilità alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di flessibilità del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale.

L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.

L'accesso ai saperi fondamentali è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. La motivazione, la curiosità, l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti — con riferimento a tutti gli assi culturali — metodologie didattiche capaci di valorizzare l'attività di laboratorio e l'apprendimento centrato sull'esperienza.

L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, in una prima fase di attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo può svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali.

A questo fine, l'innovazione è accompagnata da linee guida e dalla predisposizione di un piano d'intervento, sostenuto dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle istituzioni educative e formative autonome, nella loro progettualità e nel loro rapporto con le comunità locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione si può affermare e consolidare attraverso la metodologia della ricerca/azione.

La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione e la diffusione di positive esperienze già avviate dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema potranno consentire la piena messa a regime dell'obbligo di istruzione nel quadro della riforma del primo e secondo ciclo.

GLI ASSI CULTURALI

L'Asse dei linguaggi

L'asse dei linguaggi ha l'obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all'esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario sollecitano e promuovono l'attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa.

L'integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.

Competenze di base a conclusione dell' obbligo di istruzione

Padronanza della lingua italiana:

- **Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti;**
- **Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;**
- **Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi**

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario

Utilizzare e produrre testi multimediali

Competenze	Abilità/capacità	Conoscenze
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti	• Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale • Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale	• Principali strutture grammaticali della lingua italiana • Elementi di base delle funzioni della lingua • Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali
	• Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati	• Contesto, scopo e destinatario della comunicazione
	• Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale	• Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale
	• Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista • Individuare il punto di vista dell'altro in contesti formali ed informali	• Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo	• Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi	• Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi • Principali connettivi logici • Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi
	• Applicare strategie diverse di lettura	• Tecniche di lettura analitica e sintetica • Tecniche di lettura espressiva
	• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo	• Denotazione e connotazione
	• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario	• Principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana • Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi	• Ricercare , acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo	• Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso • Uso dei dizionari
	• Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni • Rielaborare in forma chiara le informazioni	• Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc.

	• Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative	• Fasi della produzione scritta: pianificazione,stesura e revisione
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi	• Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale • Ricercare informazioni all'interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale • Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all'ambito personale e sociale	• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana , sociale e professionale • Uso del dizionario bilingue
	• Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali	• Regole grammaticali fondamentali
	• Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale	• Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune
	• Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale • Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio	• Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale

	• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali	• Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico	• Riconoscere e apprezzare le opere d'arte • Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio	• Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un'opera d'arte (pittura, architettura, plastica, fotografia, film, musica.....) • Principali forme di espressione artistica
Utilizzare e produrre testi multimediali	• Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva • Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), anche con tecnologie digitali	• Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo • Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video • Uso essenziale della comunicazione telematica

L'asse matematico.

L'asse matematico ha l'obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell'abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell'asse matematico è l'acquisizione al termine dell'obbligo d'istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.

Competenze di base a conclusione dell' obbligo dell'istruzione

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

Competenze	Abilità/capacità	Conoscenze
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica	• Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi numerici. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all'altra (da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..); • Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà. • Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la soluzione di un problema con un'espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una calcolatrice. • Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici. • Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; risolvere	• Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; rappresentazioni, operazioni, ordinamento. • I sistemi di numerazione • Espressioni algebriche; principali operazioni. • Equazioni e disequazioni di primo grado. • Sistemi di equazioni e disequazioni di primo grado.

	semplici problemi diretti e inversi • Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. • Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il concetto di equazione e quello di funzione • Risolvere sistemi di equazioni di primo grado seguendo istruzioni e verificarne la correttezza dei risultati.	
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.	• Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio naturale • individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete • Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative • Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano cartesiano • In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo geometrico, e ripercorrerne le procedure di soluzione	• Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione. • Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà. • Circonferenza e cerchio • Misura di grandezze; grandezze incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. • Teorema di Talete e sue conseguenze • Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. • Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni. • Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti

	• Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione	
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi	• Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe • Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici • Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni • Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa	• Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi • Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. • Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, equazioni e disequazioni di 1° grado.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.	• Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. • Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta. • Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi. • Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica.	• Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. • Il piano cartesiano e il concetto di funzione. • Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi grafici, funzione lineare. • Incertezza di una misura e concetto di errore. • La notazione scientifica per i numeri reali. • Il concetto e i metodi di approssimazione

	• Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione.	
	• Valutare l'ordine di grandezza di un risultato. • Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio elettronico • Elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i risultati dei calcoli eseguiti	• i numeri "macchina" • il concetto di approssimazione • semplici applicazioni che consentono di creare, elaborare un foglio elettronico con le forme grafiche corrispondenti

L'asse scientifico-tecnologico

L'asse scientifico-tecnologico ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale.

Si tratta di un campo ampio e importante per l'acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l'idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale.

Per questo l'apprendimento centrato sull'esperienza e l'attività di laboratorio assumono particolare rilievo.

L'adozione di strategie d'indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l'impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.

L'apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, biologiche.

Le competenze dell'area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale.

E' molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera.

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell'ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate.

Competenze di base a conclusione dell' obbligo di istruzione

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realta naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

Competenze	Abilità/capacità	Conoscenze
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità	• Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media.	• Concetto di misura e sua approssimazione • Errore sulla misura • Principali Strumenti e tecniche di misurazione • Sequenza delle operazioni da effettuare,.
	• Organizzare e rappresentare i dati raccolti.	• Fondamentali Meccanismi di catalogazione • Utilizzo dei principali programmi software
	• Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli.	• Concetto di sistema e di complessità
	• Presentare i risultati dell'analisi.	• Schemi, tabelle e grafici • Principali Software dedicati.
	• Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di riferimento.	• Semplici schemi per presentare correlazioni tra le variabili di un fenomeno appartenente all'ambito scientifico caratteristico del percorso formativo.
	• Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.	• Concetto di ecosistema.
	• Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell'ambiente che ci circonda considerato come sistema.	• Impatto ambientale limiti di tolleranza.

	• Analizzare in maniera sistemica un determinato ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi fruitori. • Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura.	• Concetto di sviluppo sostenibile. • Schemi a blocchi • Concetto di input-output di un sistema artificiale. • Diagrammi e schemi logici applicati ai fenomeni osservati.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza	• Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista energetico distinguendo le varie trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le governano. • Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull'ambiente naturale dei modi di produzione e di utilizzazione dell'energia nell'ambito quotidiano.	• Concetto di calore e di temperatura • Limiti di sostenibilità delle variabili di un ecosistema
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono applicate	• Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell'economia della società. • Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. • Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici..	• Strutture concettuali di base del sapere tecnologico • Fasi di un processo tecnologico (sequenza delle operazioni: dalla "idea" al "prodotto") • Il metodo della progettazione.

	• Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali dispositivi fisici e software • Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete.	• Architettura del computer • Struttura di Internet • Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi (Tipologia di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di documenti ecc.) • Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi applicativi più comuni

L'Asse storico-sociale

L'asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo.

Le competenze relative all'area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente.

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l'economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia.

Il senso dell'appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza e all'esercizio attivo della cittadinanza.

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell'inclusione e dell'integrazione.

La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità.

Competenze di base a conclusione dell'obbligo di istruzione

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Competenze	**Abilità/capacità**	**Conoscenze**
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.	• Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche • Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo • Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi • Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale	• Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale • I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li determinano • I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture • Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea • I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio

	• Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche • Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia	• Le diverse tipologie di fonti • Le principali tappe dello sviluppo dell'innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione tecnologica
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente	• Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana • Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico • Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona-famiglia- società-Stato	• Costituzione italiana • Organi dello Stato e loro funzioni principali • Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica e di gerarchia delle fonti • Principali Problematiche relative all'integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità

	• Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi da essi erogati • Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza • Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali	• Organi e funzioni di Regione, Provincia e Comune • Conoscenze essenziali dei servizi sociali • Ruolo delle organizzazioni internazionali • Principali tappe di sviluppo dell'Unione Europea
Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.	• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio	• Regole che governano l'economia e concetti fondamentali del mercato del lavoro • Regole per la costruzione di un curriculum vitae

		• Strumenti essenziali per leggere il tessuto produttivo del proprio territorio
	• Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio	• Principali soggetti del sistema economico del proprio territorio

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria

competenze chiave di cittadinanza

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

- **Imparare ad imparare**: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

- **Progettare**: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

- **Comunicare**
  - *comprendere* messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
  - *rappresentare* eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

- **Collaborare e partecipare**: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

- **Agire in modo autonomo e responsabile**: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

- **Risolvere problemi**: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
- **Individuare collegamenti e relazioni**: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
- **Acquisire ed interpretare l'informazione**: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione:

«Art. 34. — La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca: disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 622, 623 e 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai *curricula* relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti *curricula*, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.».

«623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui ai precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.».

«624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3 e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 13 *(Scuola primaria)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato *B*, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato *D*.».

«Art. 14 *(Scuola secondaria di primo grado)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato *C*, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato *D*.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«5. Con uno o più regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, sesto comma della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le commissioni parlamentari competenti, nei rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati *C*, *C*/1, *C*/2, *C*/3, *C*/4, *C*/5, *C*/6, *C*/7, *C*/8, *D*, *D-bis, E* ed *F*, del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese:

«1-*ter.* Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-*bis*, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegna-

mento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, commi 622, 623 e 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», si vedano le note al preambolo.

— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»:

«2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra laltro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'art. 8, degli spazi orari residui;

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», si vedano le note al preambolo.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 632, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note al preambolo.

— Si riporta il testo dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.».

Nota all'art. 6:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.».

07G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Unterhauser Juliane, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Unterhauser Juliane nata a Bolzano il 7 agosto 1980 cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto

legislativo, il riconoscimento del titolo austriaco di «Psychologin», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Magistra der Naturwissenschaften-Psychologie» conseguito presso la «Leopold - Franzens - Uniiversitat Innsbruck» come attestato in data 3 ottobre 2005;

Considerato che è in possesso delle autorizzazioni «Eintragung in die List der klinischen Psychologen» e «Eintrangung in die Liste der Gesundheitspsychologen», rilasciate dal «Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen» dal 21 settembre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Preso atto del conforme parere scritto, in atti allegato, del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa - sez. A, per cui non è necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Unterhauser Juliane nata a Bolzano il 7 agosto 1980 cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di psicologa, di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 17 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* IANNINI

07A07720

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Popa Elena, nata a Mizil (Romania) il 21 aprile 1977 cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Asistentilor Sociali», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Teologie-Asistenta sociala specializarea Teologie Ortodoxa-Asistenta Socialia» conseguito presso l'«Universitatea Valachia Targoviste» il 3 luglio 2003 e del «Diploma de Master in specializarea Managment serviciilor sociale si de Sanatate» conseguito presso l'«Universitatea din Bucuresti» nel gennaio-febbraio 2006;

Considerato che l'istante è in possesso dell'«Aviz de esercitare a profesiei» rilasciato dal «Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania» del 1º gennaio 2006, n. 642;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) Metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione; 2) Organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi oppure al compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di un anno;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Popa Elena, nata a Mizil (Romania) il 21 aprile 1977 cittadina romena, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) Metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione; 2) Organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* IANNINI

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali - sez. A.

e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale specialista, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A07721

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, al sig. Popa Justin Alexandru, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Popa Justin Alexandru, nato a Bucarest (Romania) il 30 agosto 1973, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul mecanic specializarea tehnologia costructiilor de Masini» conseguito presso la «Universitatea Politehnica din Bucaresti» nella sessione giugno 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore industriale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Popa Justin Alexandru, nato a Bucarest (Romania) il 30 agosto 1973, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* IANNINI

07A07722

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Giao Martins Paula Alexandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 delal legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di risconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della signora Giao Martins Paula Alexandra, nata a Lisbona il 2 marzo 1979 cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Tecnico Oficial de Contas», conseguito in Portogallo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Contabilidade e Administracao de Lisboa», conseguito presso l'«Istituto Politecnico de Lisboa» il 27 luglio 2004, e della «Licenziatura em Administracao e Controllo Financiaeiro» conseguita presso l'«Istituto Tecnico di Lisbona» in data 16 maggio 2004;

Considerato che l'istante è iscritta presso la Camara dos Tecnicos de Contas» dal 14 dicembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n, 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Giao Martins Paula Alexandra, nata a Lisbona il 2 marzo 1979, cittadina portoghese riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale, 2) diritto tributario, 3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* IANNINI

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

07A07724

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Cammarata Maria Giuseppina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cammarata Maria Giuseppina, nata a Peterborough il 13 marzo 1959 (Gran Bretagna) cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Social Work», conseguito nel Regno Unito ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente Sociale» in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diploma social work», conseguito presso il «Central council for education and training in Social Work» il 20 giugno 2001, di «Diploma of Higher Education in Applied Social Studies» conseguito presso la «Nontfort University» l'11 settembre 2001;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006 e del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) etica e deontologia professionale, 3) legislazione sociale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 12 mesi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cammarata Maria Giuseppina nata a Peterborough il 13 marzo 1959 (Gran Bretagna) cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti Sociali» sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi;

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie: 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) etica e deontologia professionale, 3) legislazione sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 17 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* IANNINI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e dei calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez. A;

b) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A07725

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, al sig. Gagliardi Angelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regola ento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Gagliardi Angelo nato a Mesagne in data 11 marzo 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato da decreto ministeriale 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Pisa in data 5 aprile 2005;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 16 ottobre 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 27 novembre 2006;

Preso atto che l'istante ha inoltre dimostrato di essere in possesso di parziale pratica forense presso avvocati dell'ordine degli avvocati di Pisa;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 12 aprile 2007 e del 22 maggio 2007;

Considerato il conforme parere scritto dei rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante e in considerazione del periodo di parziale pratica forense documentata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gagliardi Angelo nato a Mesagne in data 11 marzo 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* IANNINI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova scritta: su una materia, a scelta del candidato, tra: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) la prova orale: su una materia, a scelta del candidato, su: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale. Diritto internazionale privato, deontologia e ordinamento professionale;

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A07726

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2007.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Mercante in fiera on line».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Mercante in fiera on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Mercante in fiera on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Mercante in fiera on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «scopri le regole e le vincite», «prova» e gioca».

Accedendo al riquadro «scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Mercante in fiera on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di quattordici cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco ove è rappresentata l'immagine di dodici carte tra cui il giocatore ne dovrà scegliere, selezionandole, tre. Una volta selezionate, le carte appariranno nel riquadro in basso nell'area di gioco, contraddistinto dalla scritta «Le tue carte». Contestualmente, nel riquadro in alto dell'area di gioco contraddistinto dalla scritta «Le carte del banco», apparirà il dorso di sette carte, sopra ognuna delle quali è riportata l'indicazione del premio corrispondente;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nella selezione de «Le tue carte» e nella scoperta de «Le carte del banco»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «congratulazioni hai vinto» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Mercante in fiera on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Si devono scegliere, selezionandole tra le dodici carte presenti in alto nell'area di gioco, tre carte, che costituiscono «Le tue carte». Successivamente si deve verificare se una o più de «Le tue Carte» sono presenti anche ne «Le carte del banco».

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando «Le tue carte» e scoprendo, selezionandole, «Le carte del banco» per visualizzare l'esito della giocata;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

Se una o più de «Le tue carte» sono presenti ne «Le carte del banco» si vince il premio o i premi corrispondenti. La vincita complessiva è data dalla somma di tutti i premi vinti.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 239.970,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 70.000 premi di € 1,00;

n. 9.000 premi di € 4,00;

n. 5.000 premi di € 5,00;

n. 3.000 premi di € 10,00;

n. 1.500 premi di € 15,00;

n. 180 premi di € 50,00;

n. 80 premi di € 64,00;

n. 60 premi di € 100,00;

n. 39 premi di € 150,00;

n. 30 premi di € 350,00;

n. 20 premi di € 500,00;

n. 1 premio di € 10.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 283

07A07761

DECRETO 23 agosto 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2007 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 58.820 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno e 23 luglio 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 giugno 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 giugno 2007.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 giugno 2007, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 giugno 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 giugno 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 agosto 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 agosto 2007.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 giugno 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07762

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2007.

Modifica del decreto ministeriale del 9 aprile 2004, per quanto concerne la sostanza attiva propoxycarbazone, in attuazione della direttiva 2006/45/CE della Commissione del 16 maggio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Vista la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con il decreto ministeriale del 9 aprile 2004;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 che ha recepito la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003 concernente l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2004;

Considerato che la ditta Bayer CropScience, titolare della sostanza attiva propoxycarbazone, ha presentato ulteriori dati, successivamente alla data di iscrizione della citata sostanza attiva, alla Germania, Stato membro relatore di tale sostanza attiva;

Considerato che la Germania, ha concluso in seguito alla valutazione di questi ulteriori studi che la specifica modificata, relativa alla purezza della sostanza attiva, non causa rischi diversi da quelli già presi in considerazione per l'iscrizione della sostanza attiva propoxycarbazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che tali conclusioni sono state comunicate dalla Germania alla Commissione EU;

Vista la direttiva 2006/45/CE della Commissione del 16 maggio 2006 che modifica la direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003, recepita con decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, per quanto concerne la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone;

Considerato che in Italia non risultano tuttora autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propoxycarbazone;

Considerato che chi intende presentare una domanda di autorizzazione all'immmissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva deve tener conto della nuova specifica riportata nell'allegato al seguente decreto;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/45/CE della Commissione che modifica la direttiva 2003/119/CE e pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 per quanto concerne la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato del decreto ministeriale 9 aprile 2004, che ha recepito la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003, è modificato per la sola sostanza attiva propoxycarbazone dall'allegato del presente decreto ministeriale.

2. Di conseguenza l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE è modificato, per quanto riguarda la sostanza attiva propoxycarbazone conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 51

ALLEGATO

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 77 e sostituita dalla seguente:tabella:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
77	Propoxycarbazone N.CAS 145026-81-9 N.CIPAC 655	2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfo-nylbenzoicacid-methylester	**≥ 950 g/Kg** **(sotto forma di propoxy carbazone–sodium)**	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

07A07682

DECRETO 29 maggio 2007.

Inclusione delle sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2007/6/CE del 14 febbraio 2007, concernente l'iscrizione delle sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e la Spagna, Stati membri relatori designati rispettivamente per lo studio della sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;

Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e che tali relazioni sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e adottati sotto forma di rapporti di riesame, con conclusione degli stessi in data 14 luglio 2006;

Considerato che dall'esame delle sostanze attive non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, *Bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/6/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive metrafenone, *Bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2007/6/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze attive nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate nella direttiva 91/414/CEE, in particolare nell'art. 13 e nell'allegato;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam sono iscritte, fino al 31 gennaio 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 luglio 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam, presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2007 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2007, anche in assenza dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 maggio 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° giugno 2007.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente, come uniche sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 gennaio 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 ottobre 2007. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2008 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 gennaio 2007, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato un fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 ottobre 2007, si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2007.

Art. 4.

Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, è consentita fino al 31 luglio 2008.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 31 maggio 2008.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2009.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 ottobre 2008.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, *bacillus subtilis*, spinosad, tiametoxam sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 17

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
139	Metrafenone CAS n. 220899-03-6 CIPAC n. 752	3' –bromo- 2,3,4,6' –tetrametossi-2', 6-dimetilbenzofenone	≥ 940 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metrafenone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, delle caratteristiche della sostanza, quale prodotta commercialmente.
140	*Bacillus subtilis* (Cohn 1872) Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713 Collezione di colture	Non pertinente		1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del *Bacillus subtilis*, in particolare le appendici I e II, nella

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	n. NRRL B -21661 CIPAC n. non assegnato					versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
141	Spinosad CAS n. 131929-60-7 (spinosyn A) 131929-63-0 (spinosyn D) CIPAC n. 636	**Spinosyn A** (2R, 3aS, 5aR, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosilossi) -13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-14-metil-1H-8-ossaciclododeca [b] as -indacene-7,15-dione **Spinosyn D** (2S, 3aR, 5aS, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bS)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopirano silossi) -13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi) 9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-4,14-dimetil-1H-8-ossaciclododeca [b] as-	≥ 850 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Può essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinosad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. In tale valutazione globale gli Stati membri - devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, - devono prestare particolare attenzione ai rischi per i lombrichi, quando la sostanza è utilizzata in

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
		indacene-7,15-dione Spinosad è una miscela al 50-95% di spinosyn A e al 5-50% di spinosyn D				serra. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
142	Tiametoxam CAS n. 153719-23-4 CIPAC n. 637	(E,Z)-3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5] ossadiazinan-4-ilidene-N-nitroamina	≥ 980 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Può essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiametoxam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. In tale valutazione globale gli Stati membri - devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei suoi metabolici NOA 459602, SYN 501406 e CGA 322704, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche, - devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						- devono prestare particolare attenzione al rischio a lungo termine per piccoli erbivori, se la sostanza è utilizzata per il trattamento delle sementi. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

07A07683

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 luglio 2007.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.S . adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 342/1994, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavoro di facchinaggio, soppresse ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L., attribuendo i compiti già svolti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale dei rapporti di lavoro divisione V n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 1/2005 emanato dalla D.P.L. di Reggio Emilia;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Sentito l'Osservatorio provinciale del facchinaggio;

Considerato i seguenti indicatori economici:

1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2006;

2) il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

3) gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria:

4) la necessità di un tendenziale allineamento alle tariffe applicate nelle province limitrofe.

Decreta:

a) le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Reggio Emilia vengono rideterminate secondo quanto indicato dalle tabelle *A* (in considerazione del tonnellaggio, delle tariffe orarie in economia e per i traslochi civili ed industriali) e *B* (tariffe orarie sulla base del C.C.N.L. vigente delle cooperative del settore facchinaggio) allegate al presente decreto a decorrere dal 1° agosto 2007;

b) l'incremento medio rispetto alle tariffe in vigore al 10 gennaio 2005 è pari al 10%.

Reggio Emilia, 30 luglio 2007

Il direttore provinciale: BERTONI

TABELLA A del Decreto n. 7 /2007 relativa ai lavori di facchinaggio:

PARTE COMUNE A TUTTI I LAVORI DI FACCHINAGGIO:

1. **Lavori in economia non misurabili a peso o a quantità:** per i lavori per i quali non sia possibile fare riferimento al peso e/o al numero degli oggetti da movimentare, si stabilisce una tariffa oraria di **€ 18,21** per lavoratore con impegno minimo di 4 ore al mattino e di 2 ore per la fascia oraria pomeridiana;.

2. **Traslochi civili e industriali,** facchinaggio specializzato con montaggio e smontaggio: si stabilisce una tariffa oraria di € **18,90;**

3. **Traslochi e facchinaggio generico,** con impegno inferiore alle 6 ore: si stabilisce una tariffa oraria di € **18,25;**

4. **Traslochi civili e industriali:** oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria di **0,25;**

5. **Lavoro notturno e festivo**: il lavoro notturno che si svolge dalle ore 22.00 alle ore 6.00 va compensato con una **maggiorazione del 25%;** il lavoro domenicale diurno va compensato con una **maggiorazione del 100%**, mentre il lavoro domenicale notturno va compensato con una **maggiorazione del 125%**; il lavoro che si svolge nelle feste nazionali riconosciute dalla legge va compensato con una **maggiorazione del 50%** se diurno e del **75%** se notturno.

6. **indennità di attesa**: se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero dal momento successivo di presenza sul luogo di lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità pari a **€ 16,60** per ogni ora i frazione di ora in attesa;

7. **contributi:** le tariffe per i lavoratori di facchinaggio sono comprensive dei contributi assicurativi, previdenziali e mutualistici. Al pagamento di detti contributi sono tenute esclusivamente le carovane, le cooperative ed i facchini liberi esercenti;

8. **lavori non compresi nel tariffario:** per i lavori di facchinaggio non compresi nel presente tariffario, si farà riferimento alle voci che hanno maggiore affinità;

9. **i danni** verso il committente o verso i terzi sono a carico delle Cooperative o carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti, quando causati da loro colpa.

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro e tonnellate.

VOCI	VALORI TARIFFARI
AGRUMI E FRUTTA ALLA RINFUSA	12,18
CARNE CONGELATA PALLETTIZZATA	37,18
FORMAGGI IN FORME O CESTELLI	37,18
CARNE CONGELATA IN CARTONE	5,94
CARNE CONGELATA CON OSSO	13,31
CARNI FRESCHE CON STIVAGGIO	14,96
CARNI IN CASSE O TELE CON STIVAGGIO	14,96
CARNI FRESCHE CON SISTEMAZIONE IN FRIGO	17,27
CARNI FRESCHE CON SISTEMAZIONE IN FRIGO E STIVAGGIO	25,19
COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI: scarico con sistemazione in magazzino, carico su vagone o automezzo	10,80
FRUTTA E VERDURA IN CESTE O CASSE	7,59
FRUTTA E VERDURA IN CESTE O CASSE CON STIVAGGIO IN FRIGO	7,92
GESSO, CEMENTO E CALCIO, GRANIGLIA ALLA RINFUSA	4,18
GHISA IN PANI	5,39
GRASSI COMBUSTIBILI IN FUSTI	5,39
INSACCATURA CON PALA	6,82
INSACCATURA CON ALTRI SISTEMI	4,18
LEGATURA	0,10 ad unità
LEGATURA ED EGALIZZAZIONE	0,18 ad unità
LEGNAMI IN TAVOLETTE O TRAVETTE	12,98
MERCE IN SCATOLE O PACCHETTI	9,57
MERCE INSACCATA IN SACCHI DA 25 KG	6,49
MERCE INSACCATA IN SACCHI DA 50 KG	5,39
PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	7,59
ROTTAMI DI FERRO E ROTTAMI VARI	6,49
SISTEMAZIONE IN FRIGO	10,78
STIVAGGIO E DISISTIVAGGIO MERCI CON SACCHI O CESTE	2,20
SUGHERO IN BALLE	11,88
TRATTORI CARICO E STIVAGGIO CARRI LEGGERI FINO A 75 CV	6,81 ad unità
TRATTORI CARICO E STIVAGGIO CARRI PESANTI OLTRE A 75 CV	9,78 ad unità
TRATTORI SCARICO CARRI LEGGERI FINO A 75 CV	3,83 ad unità
TRATTORI SCARICO CARRI PESANTI OLTRE A 75 CV	5,83 ad unità

TAB. B All. decr. 7/2007

CCNL Trasporto e spedizioni merci - costo orario soci-lavoratori settore facchinaggio

1/1/2007

			Impiegati			Operai					
	imp	op	quadri	1° livello	2° livello	3° livello S	3° livello S	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello
				imp direttivi	imp concetto	imp ordine	spec super	spec	qual	comuni	manovali
retribuzione congl.			10,0616	9,4511	8,6845	7,8415	7,8415	7,6335	7,2603	6,9241	6,4645
scatti anzianità	2		0,3689	0,3505	0,3198	0,2951	0,2951	0,2889	0,2767	0,2644	0,2460
indennità di funzione			0,3074								
totale orario			**10,7380**	**9,8015**	**9,0043**	**8,1366**	**8,1366**	**7,9224**	**7,5370**	**7,1885**	**6,7104**
istituti differiti (*)			3,4671	3,2564	2,9919	2,7010	2,7010	2,6292	2,5004	2,3844	2,2258
assenze	5,00%		0,7103	0,6529	0,5998	0,5419	0,5419	0,5276	0,5019	0,4786	0,4468
totale orario complessivo			**14,9154**	**13,7109**	**12,5960**	**11,3795**	**11,3795**	**11,0792**	**10,5392**	**10,0515**	**9,3830**
Inps	24,01	25,29	3,5812	3,2920	3,0243	2,7322	2,8779	2,8019	2,6654	2,5420	2,3730
Inail	10	64	0,1492	0,1371	0,1260	0,1138	0,7283	0,7091	0,6745	0,6433	0,6005
totale oneri prev.			**3,7303**	**3,4291**	**3,1503**	**2,8460**	**3,6062**	**3,5110**	**3,3399**	**3,1853**	**2,9735**
TFR	100%		0,8693	0,8166	0,7503	0,6775	0,6775	0,6595	0,6273	0,5982	0,5585
rival TFR	2,952785%		0,0257	0,0241	0,0222	0,0200	0,0200	0,0195	0,0185	0,0177	0,0165
Irap	4,25%		0,8241	0,7584	0,6967	0,6294	0,6356	0,6188	0,5886	0,5614	0,5241
Ires su Irap	33,00%		0,2720	0,2503	0,2299	0,2077	0,2097	0,2042	0,1943	0,1853	0,1729
totale costo orario			**20,6368**	**18,9893**	**17,4454**	**15,7601**	**16,5284**	**16,0923**	**15,3078**	**14,5995**	**13,6285**

(*) tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, ex festività

07A07755

DECRETO 31 luglio 2007.

Assegnazione fondi alle regioni Sicilia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Veneto e Lombardia, per la concessione, in deroga alle vigenti normative, dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, legge n. 296/2006. (Decreto n. 41612).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga in deroga alla vigente normativa degli ammortizzatori sociali;

Visto in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visti i programmi, concordati in sede regionale, che individuano misure idonee a consentire il superamento di situazioni di crisi occupazionali ed inoltre conferiscono agli Assessori al lavoro la delega a stipulare l'accordo governativo di cui al citato comma 1190;

Considerata l'opportunità di intervenire con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di cui al capoverso precedente;

Visti gli accordi governativi stipulati con le Regioni, allegati al presente decreto e di cui insieme ai predetti programmi costituiscono parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attribuzione di risorse finanziarie per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 23 maggio 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'Assessore al lavoro della Regione siciliana Santi Formica e del successivo accordo integrativo stipulato tra le stesse parti in data 5 giugno 2007, vengono destinati complessivi 10 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella Regione siciliana che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 10 maggio 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dai verbali di accordo medesimi nella misura di 1 milione di euro.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 17 maggio 2007 alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'Assessore all'istruzione, alla formazione ed al lavoro della regione Toscana Gianfranco Simoncini, vengono destinati 9 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Toscana, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 3 maggio 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 3,5 milioni di euro.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 29 maggio 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'Assessore alla scuola, formazione professionale, università, lavoro e pari opportunità della regione Emilia Romagna on.le Paola Manzini, vengono destinati 7,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Emilia Romagna, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 7 maggio 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 2,5 milioni di euro.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato in data 29 maggio 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore all'istruzione, alla formazione politiche attive del lavoro e pari opportunità della regione Umbria Maria Prodi vengono destinati 1.5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Umbria, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 12 aprile 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 0,5 milioni di euro.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato in data 29 maggio 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro della regione Veneto Elena Donazzan, vengono destinati 17,6 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Veneto che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 15 maggio 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 4 milioni di euro.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 5 giugno 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore all'istruzione, alla formazione ed al lavoro della regione Lombardia Gianni Rossoni, vengono destinati 8,6 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Lombardia che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 20 aprile 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste da verbale di accordo nella misura di 3 milioni di euro.

Art. 7.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nelle singole regioni di cui presente decreto d'intesa con le parti sociali.

Art. 8.

L'onere complessivo pari ad euro 54.200.000,00 (cinquantaquattromilioniduecentomila/00) graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 9.

Ai fini dei rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Direzioni regionali del lavoro, le regioni e Italia Lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07684

DECRETO 3 agosto 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, legge n. 296/2006, in favore dei dipendenti delle società Milar S.p.a. di Reggiolo e Iacorossi Imprese di Castelvolturno. (Decreto n. 41613).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli accordi intervenuti, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 4 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 98 dipendenti della società Milar S.p.a., unità di Reggiolo (RE).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.088.144,96.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1º maggio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 30 maggio 2007, in favore di un numero massimo di 384 dipendenti della società Iacorossi Imprese, unità di Castelvolturno (CE).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.967.485,44.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad euro 6.055.630,40 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07689

DECRETO 9 agosto 2007.

Sostituzione di un componente della speciale commissione commercianti del Comitato provinciale INPS di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 4 del 30 maggio 2006 di rinnovo del Comitato provinciale INPS e delle speciali commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Preso atto della nota prot. 1076/PPO/dc del 19 luglio 2007 della Confcommercio con cui si comunicano le dimissioni per raggiunti limiti di età della sig.ra Carpi Santina già componente del Comitato provinciale INPS - Commissione speciale commercianti;

Vista la nota sopracitata con cui si designa la sig.ra Musiari Elena in sostituzione della sig.ra Carpi Santina;

Decreta:

Che la sig.ra Musiari Elena è nominata componente del Comitato provinciale INPS - Commissione speciale commercianti - fino alla scadenza del Comitato rinnovato il 30 maggio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 9 agosto 2007

Il direttore provinciale: BERTONI

07A07756

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2007.

Autorizzazione all'organismo CSI S.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1º novembre 1974 e successive modificazioni (Solas 1974/78);

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare l'art. 30 relativo all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose;

Vista l'istanza in data 18 gennaio 2007 e successiva documentazione integrativa presentata da CSI S.p.A. con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, relativo alle modalità di rilascio della succitata autorizzazione.

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo CSI S.p.a. con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, è autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, per l'approvazione degli imballaggi, dei contenitori intermedi, escluse le ispezioni, e dei grandi imballaggi di cui, rispettivamente, ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del codice IMDG.

2. Il succitato organismo dovrà apporre sugli imballaggi la seguente sigla di identificazione: CSI.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida 10 anni dalla data del rilascio ed è soggetta alle disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il Comandante generale: POLLASTRINI

07A07685

DECRETO 2 agosto 2007.

Autorizzazione all'organismo Lucense S.C.p.A. all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (Solas 1974/78);

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare l'art. 30 relativo all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2007 e successiva documentazione integrativa presentata da Lucense S.C.p.A. con sede in Lucca, via del Marginone n. 159, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, relativo alle modalità di rilascio della succitata autorizzazione:

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Lucense S.C.p.A. con sede in Lucca, via del Marginone n. 159, è autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, per l'approvazione dei seguenti imballaggi di cui al capitolo 6.1 del codice IMDG:

Genere	Materiale	Categoria	Codice
Fusti	G. Cartone		1G
Casse	G. Cartone		4G
Sacchi	H. Tessuto di materia plastica	senza fodera né rivestimento interno	5H1
		stagni alle polveri	5H2
		resistenti all'acqua	5H3
	H. Pellicola di materia plastica		5H4
	M. Carta	multifoglio	5M1
		multifoglio, resistenti all'acqua	5M2
Imballaggi compositi (solo materie solide)	H. Recipienti di materia plastica assemblata con	un fusto esterno in cartone	6HG
		una cassa esterna in cartone	6HG2
	P. Recipienti di vetro, porcellana o gres assemblati con	un fusto esterno in cartone	6PG1
		una cassa esterna in cartone	6PG2
Imballaggi combinati con imballaggio esterno		un fusto in cartone	1G
		una cassa in cartone	4G

2. Il succitato organismo dovrà apporre sugli imballaggi la seguente sigla di identificazione: CQC.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida 10 anni dalla data del rilascio ed è soggetta alle disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il comandante generale: POLLASTRINI

07A07686

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 agosto 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Omnia Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 148/07 del 15 febbraio 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Carota dell'Altopiano del Fucino;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la nota del 5 giugno 2007 con la quale il Consorzio di tutela e valorizzazione degli ortaggi dell'Altopiano del Fucino ha indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» l'organismo denominato «Omnia Qualità Srl» con sede in Cappelle dei Marsi (Aquila), via Tiburtina Valeria km. 110 in sostituzione di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», organismo di controllo indicato nella documentazione inviata competente organismo comunitario;

Vista la nota del 6 luglio 2007 della Regione Abruzzo, con la quale esprime parere favorevole al cambiamento dell'organismo per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino»;

Considerato che l'organismo «Omnia Qualità Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 luglio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Omnia Qualità Srl» con sede in Cappelle dei Marsi (Aquila), via Tiburtina Valeria km 110 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta

«Carota dell'Altopiano del Fucino», registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 148/07 del 15 febbraio 2007.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Omnia Qualità Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Omnia Qualità Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Omnia Qualità Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente art. può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di «Omnia Qualità Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Omnia Qualità Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Omnia Qualità Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Omnia Qualità Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Abruzzo.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Omnia Qualità Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A07735

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21 agosto 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Biella - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Biella in data 18 luglio 2007, prot. n. 4371/07, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa di mancato collegamento telematico nei giorni 17 e 18 luglio 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 24 luglio 2007, prot. n. 1335/07:

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio come segue: i giorni 17 e 18 luglio 2007 - regione Piemonte: Ufficio provinciale di Biella - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 agosto 2007

Il direttore regionale: ORSINI

07A07765

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 27 luglio 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Massimo Colomban, Console onorario d'Australia in Venezia».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 27 luglio 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Carboni, Console onorario della Repubblica di Belarus in Cagliari».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 3 agosto 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Federico Daneo, Console onorario del Regno di Danimarca in Torino».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 3 agosto 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Ginette De Matha, Console generale della Repubblica francese in Torino».

Da 07A07707 a 07A07710

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, per l'esecuzione delle sentenze del tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.

A seguito dell'emanazione della legge 6 febbraio 2006, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2006, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, in data 25 maggio 2006.

Ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo, l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale in pari data e, pertanto, il 25 maggio 2006.

07A07706

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 agosto 2007

Dollaro USA	1,3508
Yen	154,98
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,668
Corona danese	7,4417
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68105
Fiorino ungherese	260,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8454
Nuovo leu romeno	3,2727
Corona svedese	9,3645
Corona slovacca	33,779
Franco svizzero	1,6248
Corona islandese	90,28
Corona norvegese	7,9985
Kuna croata	7,3292
Rublo russo	34,9220
Nuova lira turca	1,8370
Dollaro australiano	1,6820
Dollaro canadese	1,4297
Yuan cinese	10,2534
Dollaro di Hong Kong	10,5518
Rupia indonesiana	12751,55
Won sudcoreano	1274,55
Ringgit malese	4,7244
Dollaro neozelandese	1,9269
Peso filippino	63,217
Dollaro di Singapore	2,0615
Baht tailandese	44,385
Rand sudafricano	9,9727

Cambi del giorno 22 agosto 2007

Dollaro USA	1,3493
Yen	155,32
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,749
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67865
Fiorino ungherese	258,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8340
Nuovo leu romeno	3,2655
Corona svedese	9,3852
Corona slovacca	33,761
Franco svizzero	1,6306
Corona islandese	88,31
Corona norvegese	7,9920
Kuna croata	7,3275
Rublo russo	34,8340
Nuova lira turca	1,8122
Dollaro australiano	1,6752
Dollaro canadese	1,4299
Yuan cinese	10,2547
Dollaro di Hong Kong	10,5339
Rupia indonesiana	12676,67
Won sudcoreano	1273,87
Ringgit malese	4,6989
Dollaro neozelandese	1,9281
Peso filippino	62,635
Dollaro di Singapore	2,0611
Baht tailandese	43,908
Rand sudafricano	9,8522

Cambi del giorno 23 agosto 2007

Dollaro USA	1,3574
Yen	158,26
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,734
Corona danese	7,4416
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67650
Fiorino ungherese	257,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8300
Nuovo leu romeno	3,2509
Corona svedese	9,3690
Corona slovacca	33,718

Franco svizzero	1,6387
Corona islandese	87,38
Corona norvegese	7,9645
Kuna croata	7,3268
Rublo russo	34,9100
Nuova lira turca	1,7963
Dollaro australiano	1,6554
Dollaro canadese	1,4250
Yuan cinese	10,2986
Dollaro di Hong Kong	10,6061
Rupia indonesiana	12695,76
Won sudcoreano	1278,20
Ringgit malese	4,7271
Dollaro neozelandese	1,8914
Peso filippino	63,119
Dollaro di Singapore	2,0651
Baht tailandese	44,206
Rand sudafricano	9,8340

Cambi del giorno 24 agosto 2007

Dollaro USA	1,3615
Yen	157,70
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,693
Corona danese	7,4420
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67885
Fiorino ungherese	258,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8335
Nuovo leu romeno	3,2600
Corona svedese	9,3780
Corona slovacca	33,740
Franco svizzero	1,6362
Corona islandese	88,36
Corona norvegese	7,9540
Kuna croata	7,3275
Rublo russo	35,0640
Nuova lira turca	1,8116
Dollaro australiano	1,6581
Dollaro canadese	1,4328
Yuan cinese	10,3019
Dollaro di Hong Kong	10,6228
Rupia indonesiana	12804,91
Won sudcoreano	1282,19
Ringgit malese	4,7482
Dollaro neozelandese	1,9036
Peso filippino	63,596
Dollaro di Singapore	2,0748
Baht tailandese	44,156
Rand sudafricano	9,8811

Cambi del giorno 27 agosto 2007

Dollaro USA	1,3658
Yen	158,63
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,808
Corona danese	7,4423
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67770
Fiorino ungherese	255,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6991
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8265
Nuovo leu romeno	3,2404
Corona svedese	9,3720
Corona slovacca	33,718
Franco svizzero	1,6436
Corona islandese	87,44
Corona norvegese	7,9515
Kuna croata	7,3255
Rublo russo	35,0479
Nuova lira turca	1,7969
Dollaro australiano	1,6425
Dollaro canadese	1,4327
Yuan cinese	10,3260
Dollaro di Hong Kong	10,6602
Rupia indonesiana	12811,20
Won sudcoreano	1282,01
Ringgit malese	4,7578
Dollaro neozelandese	1,8870
Peso filippino	63,715
Dollaro di Singapore	2,0764
Baht tailandese	44,753
Rand sudafricano	9,8111

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 07A07769 a 07A07773

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'ammissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phenoxypen WSP»

Decreto n. 39 del 7 agosto 2007

Specialità medicinale per uso veterinario PHENOXYPEN WSP polvere da 325 mg/g per utilizzo nell'acqua da bere per polli.

Titolare A.I.C.: Dopharma Research B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Dopharma Research B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Procedura mutuo riconoscimento: n. NL/V/0121/00l/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

contenitore bianco in PP da 250 g - A.I.C. n. 103880011;

contenitore bianco in PP da 1000 g - A.I.C. n. 103880023.

Composizione: per grammo:

principi attivi: fenossimetilpenicillina potassica (equivalente a 293 mg di fenossimetilpenicillina) 325 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della mortalità a livello di gruppo per enterite necrotica in polli causata da ceppi suscettibili di *Clostridium perfrigens* sensibili alla fenossimetilpenicillina.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: diciotto mesi.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: cinque giorni.

Periodo di validità dopo la ricostituzione con acqua da bere: dodici ore.

Tempi di attesa: carne: due giorni.

Non usare in polli destinati alla produzione di uova per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A07749

Autorizzazione all'ammissione in commercio del medicinale per uso veterinario «PropoVet»

Decreto n. 40 del 20 agosto 2007

Specialità medicinale per uso veterinario PROPOVET 10 mg/ml emulsione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited, con sede in Queenborough, Kent ME11 5EL, Regno Unito.

Produttore: la società Hospira Inc, nello stabilimento sito in 1401 Sheridan Road, North Chicago IL 60064-4000, USA; la società Hospira Inc, nello stabilimento sito in 8484 US 70 West, Clayton, North Carolina 27520, USA.

Le operazioni di controllo e rilascio lotti sono effettuati dalla società Abbott Logistics B.V. nello stabilimento sito in: Meeuwenlaan 4 - 8011 BZ, Zolle, PO Box 365, 8000 AJ Zolle - Paesi Bassi.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/V/0179/001.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 5 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 103624019;

scatola da 5 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 103624021.

Composizione:

principi attivi: propofol 10 mg/ml;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: «PropoVet» è indicato per l'uso terapeutico in cani e gatti come anestetico generale endovenoso a breve durata d'azione con un breve periodo di recupero.

Per interventi di breve durata, che durano fino a cinque minuti.

Per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia generale tramite somministrazione di dosi incrementali di «PropoVet» fino ad ottenere l'effetto.

Per l'induzione dell'anestesia generale nei casi in cui il mantenimento viene fornito mediante l'inalazione di agenti anestetici.

Validità: tre anni per il flaconcino integro.

Il prodotto prelevato deve essere utilizzato immediatamente. Il prodotto rimasto nel contenitore deve essere eliminato.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Medicinale non vendibile al pubblico ma solo ai medici veterinari.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A07748

Modificazione dell'autorizzazione all'ammissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solvente per vaccini P.A.».

Provvedimento n. 165 del 7 agosto 2007

Medicinale per uso veterinario SOLVENTE PER VACCINI P.A.

Confezioni:

10 flaconi dal 1 ml - A.I.C. n. 102303017;

50 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102303029;

100 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102303031.

Titolare A.I.C.: Intervet International BV - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta due siti per operazioni inflaconamento.

Si autorizza, oltre al sito già autorizzato Intervet International - Boxmeer (Olanda) l'aggiunta dei due seguenti siti produttivi:

1) Intervet Unterschleiβheim (Germania);

2) Bela-Pharm (Germania),

per le operazioni di miscelazione e di distribuzione del prodotto nel confezionamento primario.

Il responsabile del controllo qualità del prodotto finito resta sempre Intervet International - Boxmeer (Olanda).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07747

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto di utilizzo della piena capacità produttiva dell'impianto DL1/2 dicloroetano, all'interno dell'impianto chimico di Porto Marghera. Proponente Syndial S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0019126 del 9 luglio 2007 la direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto di incremento alla massima capacità produttiva dell'impianto DL1/2, ubicato nel complesso petroichimico di Porto Marghera (Venezia).

Si dispone che il progetto, proposto dalla società Syndial S.p.a. con sede in via della Chimica, 5 - 30175 Porto Marghera (Venezia), possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A07736

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica di potenza elettrica pari a 125 MWe e di potenza termica pari a 275 MWt in Ceriano Laghetto, presentata dalla società American Husky III S.r.l. (ex società Bracco Imaging S.p.a.), in Milano.

Con il decreto n. 0000619 del 23 luglio 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato cogenerativo alimentata a gas naturale, di potenza elettrica pari a circa 125 MWe in comune di Ceriano Laghetto (Milano), presentato dalla Società American Husky III s.r.l. (ex Società Bracco Imaging S.p.A.) con sede in via Camperio, 9 - 20124 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A07737

Pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto dell'isola artificiale temporanea antistante lo Scanno del Palo di Boccasette funzionale all'attraversamento della foce del Po di Maistra mediante Tecnica di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) finalizzata alla posa del metanodotto del terminale di rigassificazione offshore di Porto Viro da realizzarsi in comune di Porto Viro. Proponente: società Terminale Gnl Adriatico S.r.l.

Con il decreto n. 0000618 del 18 luglio 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente le opere di cantierizzazione per la posa del tratto di metanodotto con la tecnica della Trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) tramite la costruzione, l'utilizzo e successiva dismissione di un'isola artificiale antistante lo Scanno del Palo di Boccasette posta a circa 600 m dalla costa da realizzarsi in comune di Porto Viro (Rovigo), presentato dalla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., con sede presso Navalfer - SS Romea km 67 - n. 18/20 - 45014 Porto Viro (Rovigo).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A07738

Approvazione delle deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

È stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) la deliberazione n. 33/2007 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE inerente la raccolta di informazioni aggiornate relative ai parametri di base necessari per la predisposizione della decisione di assegnazione delle quote di emissioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera *c)*, e del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

07A07733

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2007 è stato adottato lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

07A07732

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo al risparmio postale

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1º settembre 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B35», «30L», «18Y», «I20» e «M15».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B35», «30L», «18Y», «I20» e «M15» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B34», «30K», «18X», «I19» e «M14».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

07A07687

AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALE DELL'ADIGE

Adozione del progetto di prima variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico bacino del fiume Adige - regione del Veneto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006, per le aree in dissesto da versante.

Si dà notizia che, ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, della legge n. 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni, della legge n. 365/2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, con deliberazione n. 1/2007 del 19 giugno 2007 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige ha adottato il progetto di prima variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico bacino del fiume Adige - regione del Veneto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006, per le aree in dissesto da versante.

Copie integrali del progetto di variante sono depositate presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Dipartimento della protezione civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la regione del Veneto (1. Direzione difesa del suolo e protezione civile - Calle Priuli Cannaregio, 99 - Venezia; 2. Genio civile di Verona, piazzale Cadorna, 2 - Verona; 3. Genio civile di Vicenza - Contrà Mure

S. Rocco, 51 - Vicenza), la provincia di Verona (servizio urbanistica - via delle Franceschine, 10 - Verona), la provincia di Vicenza (U.C. difesa del suolo - Contrà San Marco, 30 - Vicenza).

Presso le sedi dei comuni interessati per territorio, inoltre, sono depositati:

a) delibera del comitato istituzionale n. 1/2001 del 19 giugno 2007 di adozione del progetto di variante;

b) cartografia e documentazione tecnica di perimetrazione delle aree a pericolo di frana o colata individuate nell'ambito di ciascun territorio di interesse comunale;

c) norme di attuazione e prescrizioni di piano.

La documentazione sopra indicata è disponibile per la consultazione presso le sedi situate nella regione del Veneto per il periodo di quarantacinque giorno dopo la pubblicazione del presente avviso.

Ciascun interessato può iscrivere le proprie osservazioni sul progetto di variante nel registro che, in ogni sede di consultazione situata nella regione del Veneto, sarà predisposto per l'annotazione delle richieste di visione e di copie degli atti.

Eventuali osservazioni potranno anche essere direttamente inoltrate alla regione del Veneto (direzione difesa del suolo e protezione civile - Calle Priuli Cannaregio, 99 - Venezia) sia durante il periodo di consultazione sia entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza del periodo di consultazione.

La delibera di adozione del progetto di variante di piano e le norme di attuazione e prescrizioni di piano sono messe a disposizione degli interessati sul sito web dell'Autorità di bacino dell'Adige all'indirizzo www.bacino-adige.it

07A07757

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-202) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.